

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Dazio intermedio nel Ducato di Modena	
			It. L.	Cent.
	bianco, non però nè in tutto nè in parte molate, nè brunate, verniciate o laccate, non unite ad altri componenti fuorchè con legno e non comprese o classificabili tra il ferro fuso ordinario	Quint. netto	4	—
	b) Merci di ferro ordinarie, cioè grossolane di ferro battuto e fuso, di ferro e d'acciajo, di latta di ferro, di filo di ferro o d'acciajo, anche stagnate, ramate, coperte d'intonaco o vernice nera per garantirle dalla ruggine (ma non brunate, arruotate o bucate), anche in unione a legno; ad eccezione di quelle già comprese sotto il progressivo N. 2 a) e b) e 17 a) di questo Elenco: ed inoltre tutte le scuri (accette) grosse seghe, falci, falciuole, cesoje (forbici) pei fabbricatori di panno e grosse forbici da sarto (per tagliare), coltelli grossi per uso di mestieri (anche falcetti, roncole da contadino	Id.	7	50
	<p>Annotatione. Le parti non essenziali di metalli ignobili, che trovansi unite alle summentovate merci, e che non sono dorate od inargentate con oro buono o falso, nè rivestite di una lacca contenente oro od argento, non escludono queste merci dalla partecipazione al suindicato favore.</p>			
	c) Merci di ferro fine, come: tutte le merci di ferro molate ad eccezione di quelle indicate sotto b), brunate, verniciate o laccate, però non dorate, nè inargentate con oro od argento buono, nè rivestite di una lacca contenente oro od argento; tutte le merci di ferro in unione con altre materie, in quanto queste unioni non cadano sotto le merci di cuojo e gomma fine, di argilla finissime e sotto le chincaglierie, ovvero sieno comprese sotto le precedenti lett. a) e b); inoltre i tessuti di filo di ferro ed intrecci di filo di ferro fini e le merci fabbricate da questi. In via di esempio sono da comprendersi in questo Articolo i coltelli e le forbici (ad eccezione di quelle menzionate sotto la precedente lett. b), i rampini colle rispettive femminette, maillons, filo di ferro rivestito di carta, molle da orologi, scardassi con unione di cuojo ordinario, rasiere anche fatte di cinghie di cotone gommato e chiodetti di ferro, pettini, armi e parti di armi, fusti di ferro laccati per ombrellini con ginocchietti e tubetti di packfong, poi aghi da uncinetta e da tamburo con manichi o senza manichi, ed aghi da maglia	Id.	18	—
	<p>Annotationi al N. 17. I. Armi e parti d'armi devono sempre come tali dichiararsi separatamente: restando in facoltà del ducale Governo di Modena di proibire con misura generale l'importazione a termini della riserva contenuta nell'art. XVI del presente Trattato.</p>			
	<p>Annotatione II. Una tinta scura o una vernice per preservare il ferro dalla ruggine non saranno risguardate come lacca.</p>			